SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ACQUASANTA TERME E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – SEZIONE DI ACQUASANTA TERME PER L’UTILIZZO DEL MEZZO MITSUBISHI L200 TG EC174VM

L’anno 2021, il giorno ……………………….presso gli uffici municipali provvisori siti in Acquasanta Terme, Via Salaria, 14/A – zona “Parco Rio” tra il Responsabile del Servizio di Protezione civile, Arch. Marino Ciucci domiciliato, per la carica, presso il Comune di Acquasanta Terme, C.F. e P. IVA 00356080440 ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000.

**E**

A.N.A. Sezione Marche – Gruppo Alpini di Acquasanta Terme (C.F. e P. IVA 92004830441) con sede in Via Salaria, s.n.c., sede provvisoria Frazione Paggese (ex scuola Elementare) in persona del Capogruppo, sig. Giulio Buatti (C.F. BTTGLI49E07A044F) nato ad Acquasanta Terme il 07/05/1949 ed ivi residente in Frazione Paggese, 144, di seguito “A.N.A.”;

**PREMESSO CHE**

1. che con legge regionale n. 32 dell’11 dicembre 2001, la Regione Marche ha disciplinato il sistema regionale di protezione civile individuando le funzioni in materia da esercitarsi da parte dei Comuni.

2. L’A.N.A. – Sezione di Acquasanta Terme è risultata assegnataria da parte della Fondazione Carisap (Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno) di un mezzo pick up 4x4 Mitsubishi L200.

3. Da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 26.08.2015è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Acquasanta Terme e l’A.N.A. per la disciplina dei rapporti per l’utilizzo del mezzo in questione della durata di anni 5.

4. La convenzione è giunta a scadenza il 30.09.2020;

5. E’ intenzione dell’Amministrazione proseguire nell’utilizzo del mezzo pick – up di proprietà dell’A.N.A. che, sia a seguito del sisma del 2016, che dell’avvento della pandemia da COVID-19 si è rivelato prezioso per lo svolgimento dei compiti del Gruppo di Protezione civile comunale;

Premesso tutto quanto precede, si conviene e stipula quanto segue.

# ART. 1) - OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Acquasanta Terme, in particolare per il tramite del gruppo di volontariato Comunale di Protezione civile, e l’A.N.A. al solo fine di disciplinare la concessione dell’utilizzo del veicolo pick-up 4x4 Mitsubishi L200 di proprietà di quest’ultima e la regolamentazione della gestione del mezzo anche relativamente alla ripartizione delle spese;

# ART. 2 ) – SCOPI PER L’USO DEL MEZZO

L’A.N.A. mette a disposizione del Comune di Acquasanta Terme, in particolare del Gruppo di Protezione civile ivi istituito, il suddetto veicolo per ogni necessità legata allo svolgimento delle attività di protezione civile allo stesso demandate nonché alle esigenze relative al settore sociale.

# ART. 3 ) – MODALITA’ DI AUTORIZZAZIONE DEL MEZZO

1. L’A.N.A. autorizza l’utilizzo e, di conseguenza, la guida del mezzo esclusivamente da parte dei volontari iscritti al gruppo comunale di protezione civile nonché del personale del medesimo Comune espressamente indicato dal responsabile del servizio di protezione civile o, infine dai soggetti che per qualsiasi ragione espletano funzioni per conto del Comune di Acquasanta Terme, purché sempre debitamente autorizzati dal responsabile del servizio.

2. Le richieste relative all’utilizzo del mezzo saranno avanzate dal Comune di Acquasanta Terme all’A.N.A. anche per le vie brevi dal responsabile Comunale protezione civile o dall’assessore competente.

# ART. 4) – CONTRIBUTO E MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE

1. Il Comune di Acquasanta Terme, a fronte della disponibilità dell’automezzo, concederà un contributo annuo pari all’importo delle spese annuali sostenute per la gestione ordinaria, per la manutenzione – ordinaria e straordinaria dell’autoveicolo – fino alla concorrenza annua di € 1.500,00 ed a condizione che il Comune di Acquasanta Terme, per il tramite del proprio Gruppo di Protezione civile o di propri addetti debitamente autorizzati abbia utilizzato il veicolo per almeno l’80% del chilometraggio realizzato durante l’anno di riferimento;

2. Al fine di conteggiare i chilometri percorsi da parte degli operatori di protezione civile oppure comunali durante l’anno, ogni qualvolta il mezzo venga utilizzato, gli stessi dovranno compilare la scheda allegata alla presente, da conservarsi all’interno del mezzo e consegnare presso il servizio di protezione civile entro il 31.12 di ogni anno indicando:

* Il soggetto utilizzatore del mezzo;
* La data e l’orario di inizio e fine utilizzo;
* Il chilometraggio percorso;
* La motivazione dell’utilizzo;
* La firma dell’operatore.

**ART. 5) – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Su richiesta dell’A.N.A. il contributo potrà essere erogato nella misura del 50% (€ 750,00) entro il 31.01. di ogni o, se versato successivamente, della diversa somma che dovesse risultare in caso di presentazione di ricevute per spese già sostenute.

2. Il rendiconto ed i giustificativi delle spese sostenute dovranno essere presentati entro il 30.11. di ogni anno ai fini della valutazione, richiesta d’integrazione e successiva eventuale predisposizione degli atti per la liquidazione del saldo, se dovuto da parte del competente Ufficio comunale.

3. Le spese oggetto di rimborso saranno quelle relative alla gestione ordinaria e straordinaria del mezzo (sempre nel rispetto dell’art. 4 comma 1 del presente accordo), a titolo esemplificativo e non esaustivo, per coperture assicurative, bollo ed eventuali altre tasse, manutenzione ordinaria prevista per legge e straordinaria.

4. Restano escluse dal rimborso le spese di carburante che saranno direttamente a carico del Comune in occasione dell’utilizzo del veicolo secondo le modalità utilizzate per l’uso di tutti i mezzi di sua proprietà (buoni, schede carburante, ecc…).

5. Restano altresì escluse dal rimborso, le spese sostenute dall’A.N.A. per la riparazione del mezzo qualora esse siano dovute a danni non cagionati da soggetti appartenenti al Gruppo di protezione civile comunale, dipendenti o amministratori dell’Ente o qualunque soggetto da esso autorizzato all’utilizzo del mezzo;

6. Ai fini del successivo rimborso, l’A.N.A. dovrà comunicare preventivamente all’Ufficio di protezione civile comunale, le spese che l’A.N.A. intenderà sostenere e la relativa quantificazione.

# ART. 6) – DISPONIBILITA’ DEL MEZZO

L’automezzo rimarrà di proprietà e comunque nella disponibilità dell’A.N.A. che manterrà l’intestazione dei contratti e delle tasse relative al mezzo.

# ART. 7) – DURATA DELLA CONVENZIONE

# 1. La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla sottoscrizione, salvo rinnovo che dovrà essere espressamente disposto tramite un atto e/o provvedimento del Responsabile del Servizio di protezione civile.

# 2. In ogni caso la convenzione cesserà immediatamente di avere validità in caso di dismissione dell’automezzo da parte dell’A.N.A., a propria cura e spese, salvo le spese intervenute e rimborsabili sino al momento della dismissione medesima, sempre nel rispetto dei criteri di cui al punto 4 del presente accordo.

# ART. 8) – REFERENTE PER LA CONVENZIONE

# Il Responsabile dei procedimenti sottesi ad ogni questione relativa alla presente convenzione è l’Arch. Marino Ciucci.

# ART. 9) – RINVIO

# Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme previste dall’ordinamento giuridico e quelle di cui al regolamento comunali in materia.

Il Presidente dell’A.N.A. Il Responsabile della Protezione Civile

 Sig. Giulio Buatti Arch. Marino Ciucci